



COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA

Città metropolitana di Roma Capitale

REGOLAMENTO COMUNALE DEI CENTRI ANZIANI

Approvato con Delibera di C.C. n. 6 del 29/03/2022

PREMESSA

I Centri Anziani sono previsti specificamente dall'articolo 28 della Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio).

Il posizionamento dell'articolo 28 all'interno del Capo III della Legge inserisce il Centro Anziani non solo tra i servizi pubblici del sistema, ma anche tra i livelli essenziali delle prestazioni sociali declinati all'articolo 22 della citata Legge Regionale 11/2016.

ART. 1 – NATURA DEL SERVIZIO

Il Centro Anziani è un **servizio pubblico locale**, la cui gestione è affidata dal Comune ad una Associazione di Promozione Sociale che ne abbia le caratteristiche e rispetti i requisiti fissati dalle Linee Guida regionali.

Il Comune di Anguillara Sabazia, secondo le prerogative amministrative che gli sono proprie, è attualmente titolare ad ogni effetto di legge di n. 2 Centri Anziani di seguito indicati:

1) CENTRO ANZIANI “*Primo Galeoni*” istituito con D.G.C. n. 435 del 28/10/83- D.C.C.n.114 del 22/12/1995;

2) CENTRO ANZIANI “*Ponton Dell’elce*” istituito con D.G.C. n. 199 del 14/06/2001;

La gestione dei Centri viene affidata ad Associazioni di Promozione Sociale (A.P.S.) tramite una specifica convenzione e nei limiti di questa.

Le attività del Centro:

- si ispirano ai principi della partecipazione, dell'indipendenza, della autorealizzazione e della tutela della dignità degli anziani,

- sono incentrate in generale all'aggregazione e alla propulsione della vita sociale, culturale e ricreativa delle persone anziane, in una prospettiva di invecchiamento attivo, di piena inclusione della persona nel proprio contesto relazionale, e di prevenzione della non autosufficienza;

- promuovono la presenza attiva della persona anziana nel territorio, la valorizzazione delle sue capacità, il mantenimento delle funzioni motorie, cognitive e creative e lo scambio

intergenerazionale, aiutando l'anziano ad orientarsi ed informarsi sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato.

Il Servizio, che può essere caratterizzato da uno o più centri anziani, viene programmato e istituito dal Comune (o dal Distretto sociosanitario che ne abbia associato la gestione), sulla base della valutazione del bisogno sociale del territorio, con riferimento alla struttura demografica della popolazione, alla dimensione del territorio e alla sua articolazione abitativa, alla condizione sociale, culturale, economica della popolazione anziana.

Il Centro Anziani svolge a favore dei propri soci, in particolare:

- a) attività ricreativo-culturali;
- b) promozione dell'attività di volontariato, in collaborazione con gli enti locali e con organismi di volontariato, anche ai fini della vigilanza scolastica e della tutela del verde pubblico;
- c) attività ludico-motorie, anche attraverso l'organizzazione di corsi presso il Centro o presso altri luoghi;
- d) attività di scambio culturale e intergenerazionale;
- e) attività formative e informative sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato;
- f) attività di rilevanza sociale e di apertura al territorio.

È opportuno che attraverso queste attività i Centri Anziani valorizzino al meglio non solo la tradizionale funzione aggregativa, ma anche la persona anziana come cittadino attivo.

A titolo esemplificativo, le attività potranno prevedere tra gli altri i seguenti interventi:

- a) l'incontro intergenerazionale con le scuole e l'apertura ad altre realtà del territorio attraverso il coinvolgimento delle sensibilità umane favorendo il miglioramento qualitativo dello scambio esperienziale e culturale;
- b) interventi atti a contrastare i fattori discriminanti che possono diventare causa di emarginazione e isolamento della persona anziana e che ne favoriscano l'inclusione sociale;
- c) il recupero psico-fisico, anche attraverso attività ludico-motorie, affinché la persona anziana mantenga l'autosufficienza, con conseguente miglioramento della qualità della vita;
- d) l'apprendimento dell'utilizzo delle tecnologie informatiche;
- e) informazione e orientamento inerenti ai servizi sociali e sanitari offerti sul territorio, e modalità per entrare in contatto con le pubbliche amministrazioni erogatrici dei servizi, con conseguente incremento della capacità di accesso ai servizi stessi (enti locali, ASL, etc.)
- f) corsi informativi sulle problematiche sanitarie e sociali connesse con la terza età, o su altri argomenti di interesse dei soci;
- g) interventi finalizzati alla prevenzione e tutela della salute degli anziani, in collaborazione con le Aziende Sanitarie del Lazio;

h) attività ricreativo-culturali in favore della popolazione anziana quali organizzazione di feste, soggiorni estivi/invernali, viaggi;

i) organizzazione di riunioni conviviali quali occasioni di socialità svolte sia all'interno, sia all'esterno dei Centri;

j) promozione di attività lavorative ed artigianali, utilizzando l'esperienza di artigiani anziani, e di attività rivolte alla cura degli orti urbani.

ART. 2 -UTENTI DEL CENTRO

Gli utenti sono fruitori del servizio e soci a tutti gli effetti, responsabili e parti attive nella programmazione delle attività e nella scelta degli interventi, in stretto collegamento con il servizio sociale del Comune e in integrazione con i servizi territoriali.

Al fine di valorizzare la funzione inclusiva del Centro, possono partecipare alla sua gestione ed alle sue attività tutti i soggetti a vario titolo interessati e coinvolti.

Al fine di favorire i rapporti intergenerazionali, non vengono posti limiti d'età per associarsi ad una APS che ha in carico un Centro Anziani.

ART. 3- ISTITUZIONE DEL CENTRO ANZIANI

Eventuali ulteriori nuovi Centri Anziani, rispetto ai due già istituiti di cui all'art. 1, dovranno essere istituiti con Deliberazione del Consiglio Comunale che:

- Esplicita e motiva il bisogno della sua istituzione, per l'intero territorio comunale o uno specifico segmento territoriale (frazione, quartiere, ecc.);

- Individua il locale/immobile da destinare ed adibire a centro anziani, con caratteristiche idonee per dimensione, articolazione degli spazi e condizioni di uso, secondo normativa vigente;

- Autorizza il Centro al funzionamento con provvedimento amministrativo, dietro verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla DGR n. 1304/2004 e s.m.i.

ART. 4 – INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO GESTORE

La gestione del Centro Anziani è affidata ad una Associazione di promozione sociale (di seguito APS), attraverso la stipula di una Convenzione e dopo averne verificato i requisiti oggettivi e soggettivi ai sensi delle Linee Guida regionali approvate con D.G.R. n. 568/2021

L'articolo 28 della Legge Regionale 11/2016, al comma 3, prevede che “gli utenti del centro anziani sono fruitori del servizio e soci a tutti gli effetti [...]”.

È dunque la stessa legge regionale che individua il centro anziani come un soggetto collettivo, del quale gli anziani non siano solo utenti ma addirittura dotati di parte della titolarità.

La A.P.S. individuata deve garantire i seguenti requisiti obbligatori da riportare nello Statuto per garantirne la cogenza. In ogni caso gli statuti delle A.P.S. affidatarie della gestione di centri anziani dovranno essere conformi a quanto previsto dal Codice del Terzo settore ai fini dell'iscrizione al registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, ed in particolare:

a) Dovranno richiamare l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 5, lettera i) del D.lgs n. 217 del 03/07/2017, n. 117;

b) Dovranno prevedere gli organi previsti dalle presenti Linee Guida regionali, in coerenza con quanto la legge prevede in base alle dimensioni o ad altri requisiti specifici;

c) Dovranno prevedere il rispetto degli adempimenti relativi alla formazione del bilancio e ad ogni altro obbligo informativo.

L'affidamento della gestione del Centro alla A.P.S., da parte del Comune, può avvenire in modo diretto, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 118 della Costituzione, che prevede che *"Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà"*, e con le seguenti modalità:

Laddove il Comune rilevi l'esistenza di un gruppo di persone anziane del territorio che manifestino l'intenzione di organizzarsi per la gestione di un Centro, associandosi in A.P.S., e qualora questa intenzione incontri l'interesse pubblico legato alla programmazione comunale (esistenza di un fabbisogno, disponibilità delle risorse tecniche logistiche e finanziarie necessarie alla sua istituzione) allora il Comune può affidare la gestione del Centro alla A.P.S. tramite la stipula di una specifica Convenzione.

Pertanto, di norma l'istituzione di un nuovo centro avviene su istanza esplicita di un gruppo di persone anziane, già costituite in A.P.S. o che manifestino l'intenzione di farlo. Qualora non esistano Centri Anziani oppure quelli esistenti non soddisfino pienamente le esigenze del territorio, il Comune procede ad individuare una A.P.S. alla quale affidare la gestione di un nuovo Centro tramite manifestazione di interesse.

ART. 5 – REQUISITI DELL'A.P.S.

La A.P.S. individuata deve garantire i seguenti requisiti, da riportare nello Statuto:

a. Oggetto esclusivo o prevalente come Centro Anziani. Lo statuto potrà riportare anche la declinazione di attività e interventi del Centro, ma dovrà risultare che la gestione di un Centro Anziani sia l'attività esclusiva o prevalente della Associazione. Il concetto di prevalenza deve essere inteso nella previsione di attività che, pur finalizzate allo sviluppo del centro anziani stesso, possano essere declinate in collaborazioni con il territorio, quali la realizzazione di progetti di volontariato o per l'invecchiamento attivo.

b. Per garantire l'effettiva territorialità del Centro, oltre il 70% dei soci della A.P.S. devono essere residenti nel territorio individuato dal Comune come di riferimento per il servizio. Questa seconda previsione serve ad evitare che ci siano associazioni che si propongano per la gestione di Centri Anziani senza garantire il radicamento territoriale, condizione fondamentale per il funzionamento del Centro. È il Comune che, nella delibera istitutiva del Centro, delimita in modo motivato il territorio di riferimento del centro istituendo.

c. ci si può iscrivere a più A.P.S.

ART. 6 - ONERI A CARICO DELL'A.P.S. E DIVIETI

Sono a carico dell'A.P.S. le spese relative a:

- a) piccola e urgente manutenzione ordinaria dei beni e degli arredi e le spese telefoniche.
Al fine di identificare la natura ordinaria e straordinaria dell'intervento, si rimanda alla normativa e alla giurisprudenza vigente in merito alla predetta distinzione.
- b) custodia e sorveglianza degli spazi e dei beni assegnati ed eventuali spese di raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani;
- c) adempimento di tutte le procedure di legge in materia di prevenzione e sicurezza, esclusi gli interventi strutturali, sollevando l'Amministrazione comunale dal provvedervi direttamente.
- d) in particolare la A.P.S. è responsabile del rispetto delle disposizioni vigenti in tema di prevenzione e tutela della salute.

L'A.P.S. è tenuta ad acquisire preventivamente le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in relazione alle diverse attività promosse.

L'A.P.S. si impegna a riportare nella propria carta intestata che le attività della stessa sono svolte in convenzione con il Comune per la gestione del Centro Anziani.

Il bilancio annuale della APS, redatto ai sensi dell'articolo 13 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017), deve essere presentato al Comune unitamente alla relazione accompagnatoria. Il deposito del bilancio è propedeutico al riconoscimento del contributo comunale annuale.

Al termine di ogni anno l'A.P.S. comunica all'amministrazione comunale competente l'entità dell'eventuale avanzo di gestione, proponendone l'impiego per iniziative solidaristiche specificamente indicate, per migliorie agli immobili, per acquisizione di attrezzature o per accantonamenti in vista di future iniziative.

Ogni disavanzo derivante comunque dalla gestione economica della complessiva attività del Centro sarà a carico della A.P.S.

Per il funzionamento del Centro, l'APS si impegna ad attenersi alle indicazioni e norme fornite dall'Amministrazione Comunale, con particolare riferimento alla gestione dell'immobile concesso in uso.

È fatto divieto all'APS:

- a) di superare la capienza massima consentita dai locali assegnati;
- b) di installare nei locali e negli spazi aperti proprie attrezzature ed arredi che comportino opere edili e impiantistiche, senza previa autorizzazione rilasciata dagli Uffici Tecnici del Comune;
- c) di ingombrare i passaggi e le vie di fuga con materiali;
- d) di usare o manomettere gli arredi fissi e le attrezzature, impianti e apparecchi in generale di proprietà del Comune, anche se funzionali all'attività del Centro Anziani senza preventivo assenso dell'Amministrazione Comunale;
- e) di svolgere attività rumorose che disturbino altri utenti o i cittadini residenti nelle immediate vicinanze, o di praticare giochi vietati dalla legge;

f) di tenere comportamenti scorretti o svolgere attività antidemocratiche o svolgere iniziative a carattere politico.

ART. 7 - EVENTUALE PUNTO RISTORO

È consentita, all'interno del Centro Anziani, l'apertura di un punto ristoro riservato UNICAMENTE ai soci.

Eventuali spese connesse con l'apertura del punto di ristoro sono a carico della A.P.S.

È vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Qualora l'A.P.S. intenda organizzare nel Centro un punto di ristoro o altri servizi interni, la stessa ne sarà l'unico gestore responsabile.

ART. 8 - ONERI ASSICURATIVI E RESPONSABILITÀ

È fatto obbligo all'A.P.S. di stipulare specifica polizza assicurativa Responsabilità Civile verso terzi con esclusivo riferimento al servizio in questione, con validità non inferiore alla durata della Convenzione per la gestione del Centro Anziani.

L'A.P.S. esonera il Comune da qualsiasi responsabilità in relazione ai rapporti contrattuali del personale.

ART. 9 - ORARI E CALENDARIO APERTURA CENTRI ANZIANI

La definizione degli orari e dei periodi di apertura e chiusura del Centro Anziani è comunicata all'Amministrazione Comunale e resa pubblica sui siti istituzionali.

ART. 10 – PREVISIONI STATUTARIE OBBLIGATORIE DELLE ASSOCIAZIONI DI GESTIONE

Le A.P.S. ispirano la propria gestione ai principi della trasparenza, della partecipazione e della democrazia interna. In questa prospettiva, gli statuti devono prevedere obbligatoriamente alcune clausole che diano maggiori garanzie:

a) L'APS è dotata dei seguenti organi obbligatori:

1. Assemblea dei soci;
2. Consiglio Direttivo (con numero di componenti proporzionato alle dimensioni);
3. Un Presidente, eletto dall'Assemblea direttamente, che non potrà rimanere in carica per oltre due mandati consecutivi;
4. Un Vicepresidente eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti;
5. Un Segretario Amministrativo e un Tesoriere, eletti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti. Nei centri di piccole dimensioni le due funzioni possono essere assunte dallo stesso consigliere;
6. Un Organo di Controllo, monocratico o collegiale, individuato ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs n. 117/2017, e con i compiti individuati dallo stesso articolo.
7. Qualora ne ricorrano i presupposti di legge, la A.P.S. dovrà nominare anche un revisore legale dei conti.

b) La quota associativa della A.P.S. è determinata dall'assemblea con le normali procedure previste dallo statuto. L'entità della quota associativa è stabilita in modo da non pregiudicare la libertà associativa delle persone anziane, in funzione delle dimensioni del Centro, e delle attività programmate. Il Comune nella Convenzione raccomanda alle A.P.S. di fissare una quota associativa che tenga conto delle attività da esse svolte.

c) l'A.P.S. adotta obbligatoriamente un Regolamento Interno approvato dall'Assemblea con maggioranza qualificata, che dovrà prevedere almeno:

a. Modalità di elezione degli organi;

b. Rispetto della parità di genere nel direttivo;

c. Criteri eventuali di rotazione dei consiglieri del direttivo;

d. Funzionamento dell'assemblea, diritto di proposta e di iniziativa dei soci;

e. Provvedimenti d'urgenza e loro ratifica, ecc.;

f. Modalità di relazione del Centro con le altre forze della società civile del territorio, con le nuove generazioni, con le OO. SS di settore.

ART. 11- IMPEGNI DEL COMUNE

Il Comune sostiene il Centro Anziani:

a. Garantendo la messa a disposizione di un immobile congruo per dimensioni, a norma e senza oneri di locazione per l'Associazione. Il Comune provvede all'autorizzazione al funzionamento del Centro con proprio atto prima di stipulare la Convenzione per la gestione;

b. Garantendo le manutenzioni ordinarie (salvo quelle definite come piccole e urgenti di cui all'art. 6 lett. a) e il pagamento delle utenze dei locali del centro.

c. Riconoscendo una somma annuale per contribuire alle spese obbligatorie minime per il suo funzionamento ed eventualmente anche per sostenere parte delle attività del Centro. L'entità del contributo viene definita annualmente con deliberazione della Giunta comunale in base alle disponibilità di bilancio.

Tale contributo, quale rimborso spese, non rientra tra le attività commerciali e/o prestazioni di servizi di cui agli articoli n. 3 e n. 4 del DPR 633/1972.

Il contributo è comprensivo degli oneri relativi alla copertura assicurativa dei volontari, degli utenti esterni non soci del Centro Anziani che occasionalmente vi accedono o usufruiscono del servizio e degli altri oneri sostenuti dalla APS, ivi comprese le spese di revisione legale obbligatoria, l'accesso ad Internet ed eventuali spese di raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani.

Il deposito del bilancio annuale della A.P.S. è propedeutico al riconoscimento del contributo annuale.

ART. 12 - CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI

Ai fini della formalizzazione della gestione da parte della A.P.S. del Centro Anziani affidatole, deve essere sottoscritta specifica Convenzione, il cui schema è allegato e parte integrante del presente Regolamento Comunale.

La Convenzione ha durata quinquennale e potrà essere rinnovata solo se permangono le condizioni stabilite dall'Amministrazione comunale.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione della Convenzione previa contestazione scritta, in caso di:

- a. svolgimento presso il Centro di attività contrarie alle finalità previste;
- b. inosservanza dei divieti imposti e delle norme vigenti.

Qualora si verifichi lo scioglimento dell'A.P.S., la Convenzione si risolve di diritto.

La Convenzione è da registrarsi in caso d'uso ai sensi dell'art. 2 (comma I), tariffa parte 2^a - D.P.R. 26.4.1986 n.131.

Le spese per imposte e tasse inerenti alla Convenzione, se dovute, saranno a carico dell'A.P.S.

Ogni controversia che dovesse scaturire in sede di interpretazione ed esecuzione della Convenzione verrà, in prima istanza, sottoposta a un tentativo di bonaria risoluzione amministrativa.

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla Convenzione, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione e risoluzione, sono devolute al Foro di Civitavecchia.

ART. 13 – ULTERIORI DISPOSIZIONI

I Centri Anziani improntano la propria attività alla massima apertura e collaborazione con le comunità di riferimento. Assumono particolare rilievo ed importanza, in questo senso:

- Il rapporto con il volontariato attivo: i Centri valorizzano la straordinaria risorsa del volontariato presente sul territorio, attraverso la promozione di iniziative comuni e il reciproco sostegno ed incoraggiamento;
- Il rapporto con il sindacato: i centri anziani hanno l'obbligo di informare i soci sui diritti che li riguardano, anche attraverso l'apposizione di bacheche informative. A tal fine i Centri valorizzano, nella piena libertà e autonomia associativa, e nel rispetto della pluralità di orientamenti ideali e politici, la tutela dei diritti dei pensionati iscritti al centro, attraverso iniziative di formazione ed informazione degli anziani, sui propri diritti sociali ed economici, anche promosse dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale;
- Il rapporto di rete dei Centri: i Centri partecipano alle iniziative dei Distretti, e della Regione Lazio, orientate alla conoscenza reciproca, al coordinamento di attività comuni, ad iniziative

formative e di rete che favoriscano la crescita dei Centri, il miglioramento dei servizi resi, l'innovazione nelle attività realizzate.

- Laicità ed autonomia: i Centri sono aconfessionali e apolitici. Possono promuovere attività coerenti con la sensibilità religiosa dei soci, così come eventi o iniziative di approfondimento sociale e politico, ma nel rigoroso rispetto della libertà di culto, di pensiero e di espressione di tutti gli utenti.

ART. 14 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento Comunale sostituisce integralmente tutte le disposizioni precedentemente adottate in materia di Centri Sociali per Anziani, fatto salvo un periodo di regime transitorio, sino al definitivo adeguamento della gestione dei Centri Anziani esistenti mediante affidamento alle costituite A.P.S.